

REGIONE MARCHE



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



COMUNE DI OFFIDA

RELAZIONE TECNICA SULLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Progettisti incaricati:

Ing. Antonio Iannotti

Studio Echo Quality di Lorenzo Razzetti

Luglio 2007

1. INTRODUZIONE	3
1.1 PREMESSA	3
1.2 CENNI STORICI DELLA CITTÀ DI OFFIDA.....	5
1.3 QUADRO NORMATIVO	7
1.4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	11
2 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OFFIDA.....	15
2.1 PREMESSA	15
2.2 LA METODOLOGIA GENERALE.....	17
2.3 LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	19
2.3.1 Le infrastrutture stradali.....	20
2.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I)	27
2.5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE POSTE IN CLASSE V (PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI) E CLASSE VI (ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI).....	30
2.6 L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE POSTE IN CLASSE II, CLASSE III, CLASSE IV	32
2.7 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OFFIDA	35
2.8 LE AREE DESTINATE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	36
2.9 GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI OFFIDA.....	38
2.10 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	40
2.11 OSSERVAZIONI AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	41
ALLEGATO A.....	62

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il Comune di Offida ha affidato all'Ing. Antonio Iannotti ed allo studio Echo Quality di Lorenzo Razzetti l'incarico di effettuare la zonizzazione acustica del territorio comunale, così come previsto dalla Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche".

In particolare tale incarico prevede analisi e studi finalizzati alla redazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delinea la metodologia operativa che deve essere seguita per arrivare alla definizione dei piani di risanamento acustico comunali, che alla luce della già citata legge quadro n. 447/95, costituiscono gli strumenti più importanti per la progressiva riduzione del danno ambientale conseguente all'inquinamento urbano da rumore.

Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la classificazione indicata nella tabella A di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

L'inquinamento acustico ambientale viene definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento e interferenza con le legittime fruizioni di tali ambienti. L'inquinamento da rumore è una delle cause di malessere ambientale più diffusa ed insidiosa, particolarmente presente in ambiti territoriali urbani ad elevata densità abitativa ed alto sviluppo economico, in cui le esigenze di mobilità ed il livello di motorizzazione sono particolarmente elevati.

Pertanto sulla base di tale definizione si ha inquinamento acustico non solo nel caso, particolarmente grave, in cui i livelli sonori sono talmente alti da poter causare danni alla salute, ma anche nei casi , meno gravi ma molto più frequenti, in cui le sorgenti sonore arrecano disturbo agli abitanti nello svolgimento delle varie attività

Ma la legge quadro va anche oltre il concetto stesso di disturbo delle diverse attività svolte dai ricevitori, ma lega il concetto di inquinamento acustico anche a quei casi in cui esso provochi una degradazione dell'uso del territorio, indipendentemente dalla presenza continua di ricevitori. Pertanto il problema dell'inquinamento acustico viene strettamente correlato alle diverse tipologie di destinazione d'uso del territorio.

La definizione degli obiettivi di prevenzione, la individuazione delle aree da bonificare e la scelta delle azioni di risanamento, richiedono in primo luogo la suddivisione preventiva del territorio comunale in classi acustiche cui competono differenti valori limite del livello sonoro di definire.

La classificazione acustica del territorio deve disciplinare l'uso del territorio garantendo un giusto equilibrio tra l'esigenza di protezione dei cittadini dall'inquinamento acustico e le legittime esigenze delle attività produttive, turistiche, commerciale e terziarie che sono essenziali per un organico sviluppo del territorio.

Successivamente per verificare la presenza di superamento di tali limiti risulta, quindi, necessario effettuare misure fonometriche opportunamente mirate anche alla individuazione delle sorgenti responsabili di tale superamento.

A questo punto sarà possibile individuare le zone critiche del territorio comunale in cui sarà necessario effettuare interventi di risanamento acustico, prevedendo precise gradualità e priorità di intervento.

1.2 Cenni storici della città di Offida

Il territorio del Comune di Offida si estende su una superficie di 49,22 km² ad un'altitudine di m. 293 s.l.m., in cui sono presenti circa 5.400 abitanti.

Le origini della città di Offida sarebbero antichissime. Lo storico offidano G. Allevi sostiene che Offida sarebbe stata fondata durante l'età della pietra e che i Pelasgi, popolo proveniente dall'Asia Minore, sarebbero stati i primi a portare i segni della civiltà nella cittadina. Il nome di Offida, infatti, deriverebbe dal «serpente Ophite», a cui le genti pelasgiche dedicarono un tempio. Lo storico F. Marcucci sostiene che il termine Ophis, sia in greco che in etrusco, ha lo stesso significato, cioè di «serpente» e, pertanto, i veri fondatori della cittadina sarebbero stati gli Etruschi.

Un altro storico offidano C. Arduini, contestando tali posizioni, sostiene che le origini della città debbano essere ricollegate, molto probabilmente, alla occupazione di Ascoli da parte dei Longobardi, avvenuta nel 578 d.C. Altri, invece, sostengono che il nome di Offida derivi da «oppidum», che sta ad indicare una cittadina fortificata dell'epoca romana e, pertanto, la fondazione e la denominazione di Offida debbano essere ricollegate alla storia dell'espansione romana.

Nel «Chronicon farfense» si trova nominata per la prima volta Offida nel 920, quando i monaci benedettini, fuggiti da Farfa nell'898 a causa delle invasioni dei Saraceni, si erano ritirati sul Monte Matenano. Successivamente fu il potere religioso a condizionare i tempi e i modi di sviluppo comunale in vari paesi e diverse città, specie in quelli marchigiani. Offida veniva inclusa nel Presidiato Farfense e questo fino al 1572, quando Gregorio XIII la incluse nella Diocesi di Ascoli. Nei secoli che seguirono Offida, come altri comuni marchigiani di una certa importanza, fu coinvolta nelle rivalità che sempre più si erano evidenziate tra le fazioni guelfe e ghibelline e tra Ascoli e Fermo; rivalità che continueranno per lungo tempo, fino al sec. XVI, e che vedranno Offida schierarsi, definitivamente, dalla parte di Fermo, contro Ascoli.

Il papa Sisto V aggregava Offida al Presidiato di Montalto, innalzata a città nel 1586 e resa sede di Diocesi e Provincia, con un preside che aveva giurisdizione sull'estinto Presidiato Farfense.

Nel 1600 predominava, incontrastato, nelle Marche il potere pontificio. Offida è ancora sotto il Presidiato di Montalto e tale dominazione pontificia continua per buona parte del 1700. Nel frattempo Offida è aggregata, definitivamente, alla Diocesi di Ascoli.

Negli sviluppi della Rivoluzione francese le Marche venivano aggregate da Napoleone al Regno italico; successivamente le Marche nel 1815 ritornano sotto la sovranità dei pontefice.

Offida, nel 1831, riceveva dal pontefice Gregorio XVI il privilegio di ergersi a città. Nel 1848 intanto Ascoli entrava a fare parte della Repubblica Romana; anche Offida automaticamente viene investita dei fatto. Ma con l'entrata dei Francesi a Roma è la fine della Repubblica Romana e si determina il ristabilimento dei potere pontificio. Infine, nel Novembre 1860 le Marche venivano annesse allo Stato Piemontese.

1.3 Quadro normativo

La classificazione acustica dei territori comunali è stata inizialmente prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti massimi ammissibili del livello equivalente di intensità sonora.

Successivamente tali adempimenti sono stati previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e sono stabilite le competenze di i Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale.

Trattandosi di una legge quadro, la stessa fissa i principi generali, demandando gli aspetti particolari ed applicativi a leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

In particolare era prevista da parte dello Stato l'emanazione dei decreti attuativi relativi a:

- Valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità
- Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore
- Criteri per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore nelle infrastrutture stradali
- Requisiti acustici delle sorgenti interne agli edifici e requisiti acustici passivi degli edifici
- Norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali e ferroviarie
- Modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali.
- Requisiti per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica
- Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

A tutt'oggi risultano emanate le seguenti norme:

- Decreto Ministero dell'Ambiente, 11 dicembre 1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 settembre 1997, "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". La sua entrata in vigore, per la parte relativa all'acquisto della strumentazione è stata prorogata di sei mesi dal D.P.C.M. 19.12.97. E' stato quindi abrogato dalle disposizioni dell'Art. 8 del D.P.C.M. 16.4.99 n. 215
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- Decreto del Presidente della Repubblica, 11 dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio della attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Decreto del Presidente della Repubblica, 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, 20 maggio 1999, "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la

classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”

- Decreto del Presidente della Repubblica, 9 novembre 1999, n. 476, “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”
- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 3 dicembre 1999, “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”
- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 29 novembre 2000, “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 novembre 2001, “Modifiche all’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n.262, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”
- Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”
- Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n.13, “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194, “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.

Per quanto riguarda i piani di classificazione e di risanamento acustico, la Legge Quadro 447/95 prevede anche che i criteri in base ai quali i Comuni debbano procedere, vengano stabiliti con apposite leggi regionali.

Inoltre alle Regioni è anche demandato il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, un piano triennale di intervento con le relative priorità.

La Regione Marche ha emanato la Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 – “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” e successivamente (B.U.R. Regione Marche n. 64 del 11/07/2003) ha provveduto ad emanare le linee guida, a cui i Comuni devono attenersi per la redazione dei Piani di classificazione acustica e dei Piani di risanamento acustico.

1.4 Classificazione acustica del territorio

La classificazione acustica, così come prevista dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dall’art. 2 della L.R. n.28 del 14/11/01 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”, consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi riportate nella tabella seguente:

Tabella 1.4.1: Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14/11/97)

CLASSE I – Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III – Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV – Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V – Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno di ogni zona territoriale, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e uno per il periodo notturno (dalle ore 22 alle 6).

Due coppie di valori sono relativi alla disciplina delle sorgenti sonore e sono:

- valori limite di emissione
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali)

Le altre due coppie sono invece relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione
- valori di qualità.

La definizione di tali valori limite è riportata nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, mentre i valori numerici sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, così come riportato sinteticamente nelle tabelle seguenti.

Tabella 1.4.2: Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.		
Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella 1.4.3: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.		
Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza.
All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Tabella 1.4.4: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.		
Differenza in dB(A)	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
	5	3
<p>Note: Tali valori non si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> nelle aree classificate nella classe VI della Tabella 1; nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; <input type="checkbox"/> se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; alla rumorosità prodotta da: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; <input type="checkbox"/> attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; <input type="checkbox"/> servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. 		

Tabella 1.4.5: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.		
Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Se riferiti ad un'ora	I valori della tabella 1.4.3 aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella 1.4.3 aumentati di 5 dB(A)
Se relativi ai tempi di riferimento	I valori di cui alla tabella 1.4.3	I valori di cui alla tabella 1.4.3

Tabella 1.4.6: Valori di qualità - Leq in dB(A)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro n°447.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Pertanto, in accordo con quanto affermato nelle Linee guida della Regione Marche, la classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, consente:

- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture eccetera.
- di orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

Perciò, nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e dai decreti conseguenti, la classificazione in zone acusticamente omogenee risulta essere un atto tecnico-politico complesso e con rilevanti implicazioni.

Infatti essa disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte e di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (piani regolatori, piani dei trasporti, piani urbani del traffico ecc.).

Obiettivi principali di tale attività di governo del territorio è quello di renderlo meno vulnerabile ai fattori di rumorosità ambientale, mediante la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, con particolare riguardo alle nuove aree di urbanizzazione, ed il risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico.

2 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OFFIDA

2.1 Premessa

Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida regionali, l'impostazione generale della classificazione acustica del territorio di Offida è basata sulla tipologia d'uso del territorio, ovvero sulle sue prevalenti condizioni di effettiva fruizione.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata ci si è orientati verso una tipologia di tipo prevalentemente qualitativo, in considerazione della buona conoscenza dell'uso del territorio unita al fatto che si sono potute utilizzare le aggiornate ed approfondite analisi svolte nell'ambito della redazione del Piano Regolatore Generale.

La metodologia adottata si basa, pertanto, essenzialmente su considerazioni di carattere urbanistico (analisi del territorio in relazione alla destinazione prevista dal Piano Regolatore) e su indicatori socio-economici, quali la densità di popolazione, di esercizi commerciali, di attività produttive ed i volumi di traffico delle infrastrutture dei trasporti.

In ogni caso, date le notevoli implicazioni connesse con l'adozione della classificazione acustica, la metodologia adottata ha consentito di pervenire ad una precisa lettura della prevalente ed effettiva tipologia di fruizione del territorio e delle conseguenti implicazioni di tipo acustico, anche grazie a frequenti incontri con i tecnici dell'Ufficio Tecnico.

I parametri di cui si è tenuto conto per la individuazione delle zone acusticamente omogenee sono essenzialmente quelli che possono provocare l'immissione di rumore sia negli spazi aperti che in quelli abitativi, o per via diretta, come nel caso di macchinari, di impianti, di veicoli di trasporto ecc. o per via indiretta, ad esempio esercitando una funzione di attrazione di persone e conseguentemente di flussi di traffico, come nel caso di poli commerciali o di uffici. Tali parametri, pertanto, sono individuabili nello svolgimento di attività produttive, di tipo industriale o artigianale, nello svolgimento di attività commerciali o terziarie, nella presenza di funzioni abitative, nella presenza di assi viari ecc..

Nella tabella seguente, desunta dalle Linee guida della Regione Marche, sono riportate alcune indicazioni di carattere estremamente generale, per la individuazione delle diverse classi acustiche, sulla base dei parametri sopra descritti.

Tabella 2.1.1: Indicazioni generali per la classificazione acustica del territorio					
Classe	Aree	Traffico	Densità di popolazione	Presenza di attività commerciali ed uffici	Presenza di attività artigianali e industriali
I	Quiete come elemento base Aree ospedaliere, scolastiche, di particolare interesse urbanistico, ambientale, storico-archeologico, parchi, ecc.				
Note: Limiti difficilmente compatibili non solo con ogni tipo di attività produttiva e terziaria, ma anche con attività ricreative, sportive, piccoli servizi. No centri storici. Generalmente scuole e ospedali se compatibili con la reale ubicazione.					
II	Residenziali urbane ed extraurbane. Urbane ed extraurbane non necessariamente residenziali	Locale	Bassa	Limitata	Assente
Note: Aree destinate alla sola funzione abitativa, ovvero al riposo e allo svago, anche rurali ed extraurbane, purché non interessate da importanti direttrici di traffico. Generalmente non i centri storici					
III	Aree urbane. Aree rurali in cui vengono impiegate macchine operatrici.	Medio	Media	Presente	Limitata
Note: Verosimilmente gran parte delle zone residenziali, commerciali e terziarie					
IV	Urbane In prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree portuali	Intenso	Alta	Alta presenza	Presente
Note: Gran parte delle aree urbane					
V	Insedimenti industriali con scarsità di abitazioni				
Note: Le abitazioni risultano protette dal criterio differenziale.					
VI	Attività industriali prive di insediamenti abitativi				
Note: Per eventuali abitazioni non si applica il criterio differenziale. Vincoli urbanistici sulla destinazione d'uso.					

2.2 La metodologia generale

Alcuni criteri generali in accordo con le linee guida emanate dalla Regione Marche sono i seguenti :

- Per quanto riguarda la metodologia utilizzata ci si è orientati verso una tipologia di tipo prevalentemente qualitativo, in considerazione della buona conoscenza dell'uso del territorio, unita al fatto che si sono potute utilizzare le aggiornate ed approfondite analisi svolte nell'ambito della redazione del Piano Regolatore Generale. La metodologia adottata si basa, pertanto, essenzialmente su considerazioni di carattere urbanistico (analisi del territorio in relazione alla destinazione prevista dal Piano Regolatore) e su indicatori socio-economici, quali la densità di popolazione, di esercizi commerciali ed i volumi di traffico delle infrastrutture dei trasporti.
- Considerata l'estensione e la morfologia del territorio comunale, nonché la particolare distribuzione della popolazione, concentrata principalmente nel capoluogo ed in corrispondenza delle principali frazioni, l'analisi è stata, inoltre, svolta non sulle sezioni di censimento I.S.T.A.T., ma analizzando i dati quantitativi a disposizione per ciascuna area urbana. Si è preferito utilizzare tale suddivisione del territorio in quanto esistono vaste aree scarsamente abitate e prive di qualsiasi attività commerciale e/o artigianale, in quanto adibite prevalentemente ad attività agricole. Si ritiene, pertanto, che un'analisi così effettuata sia in grado di meglio rappresentare gli aspetti inerenti la classificazione acustica del territorio comunale.
- Il confine tra zone acustiche non può attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti. Nel caso ciò si verifichi nella cartografia di progetto, tale fatto è essenzialmente dovuto a problemi di tipo informatico. In tali si adotterà il criterio di cautela assegnandolo alla classe più bassa.
- Si è evitata una eccessiva frammentazione delle zone acusticamente omogenee, che di norma dovrebbero essere costituite dalla unione di più unità di base, anche forzando alcune unità territoriali o parti di esse nella classe acustica delle unità adiacenti.

- **Si è evitato, l'accostamento di zone con classi acustiche che differiscono per più di 5 dBA.** Per ottenere tale risultato, in alcuni casi è stato necessario prevedere opportune fasce di transizione di ampiezza sufficiente a garantire il decadimento acustico di almeno 5 dB(A).
- Particolare cura ed attenzione sono state prestate alla classificazione delle aree adiacenti alle infrastrutture di trasporto, con l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per legge e delle aree cuscinetto previste dalle Linee guida regionali
- Non sono state previste classificazioni diverse su base stagionale.
- La classificazione acustica è stata graficata, sulla base della cartografia tecnica regionale, in formato G.I.S..

2.3 Le infrastrutture di trasporto

Il rumore dovuto alle infrastrutture di trasporto, sia all'esterno che all'interno del territorio urbano, risulta sempre particolarmente elevato, per cui appare evidente l'importanza di una attenta trattazione di tali infrastrutture viarie nell'ambito della classificazione acustica.

Tale aspetto è stato riconosciuto anche dal D.P.C.M. 14.11.97, in cui viene prevista una normativa specifica, da emanare con specifici decreti attuativi, per la determinazione dei livelli acustici ammissibili per le infrastrutture di trasporto e per le relative fasce di pertinenza.

Ciò, inoltre, è particolarmente importante per un territorio come quello del comune di Offida, che è attraversato da molteplici assi stradali con categoria di traffico da medio a intenso.

Pertanto come atto preliminare alla classificazione acustica del territorio si è proceduto alla analisi delle infrastrutture di trasporto, sia per individuare le fasce di pertinenza previste dalla legislazione vigente, all'interno delle quali valgono limiti acustici specifici della particolare tipologia di infrastruttura di trasporto, sia per individuare l'influenza di tali infrastrutture sull'uso del territorio.

Il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" stabilisce, in applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico, che i valori limite assoluti di immissione e di emissione ed i valori di attenzione non si applicano al rumore prodotto dalle singole infrastrutture di trasporto, all'interno di fasce territoriali di pertinenza. La definizione della estensione di tali fasce e dei valori limite acustici per le diverse tipologie di infrastrutture di trasporto sono demandati a specifici decreti attuativi.

All'interno del territorio comunale di Offida non sono presenti infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali.

2.3.1 Le infrastrutture stradali

Con D.P.R. 30/03/04, n. 142 sono state emanate disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26/10/95, n. 447.

Tale decreto attuativo riguardante il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali è stato approvato solo dopo che la Regione Marche ha emanato la LR n. 28/2001 e le relative linee guida.

Pertanto si è necessariamente fatto riferimento alle linee guida provvisorie emanate dalla Regione Marche ma si è anche messa a punto una procedura per tenere conto fin d'ora di quanto previsto dal DPR 30/3/04 n. 142.

Per quanto riguarda l'applicazione delle linee guida regionali, esse sono state utilizzate essenzialmente per determinare aree cuscinetto di opportuna estensione in adiacenza alle principali infrastrutture viarie quale, ad esempio, la strada provinciale SP 92 "Valtesino".

Si è previsto, inoltre, di classificare in classe III le aree adiacenti le principali strade provinciali quali la SP 43 "Mezzina", la SP 17 "Castignanese", la SP 1 "Acquavivese" e la SP 118 "Molini", mentre tutte le altre strade sono state considerate, ai fini della classificazione acustica, come parte integrante dell'area di appartenenza. Esse sono però state differenziate, al fine di valutare la loro influenza acustica sull'area attraversata, in base al traffico.

La classificazione acustica così effettuata all'interno delle fasce di pertinenza previste dalle Linee guida della Regione Marche consente la determinazione dei valori limite per tutte le sorgenti di rumore diverse da quelle dovute alla infrastruttura di trasporto.

Per quanto riguarda i limiti sonori previsti per il rumore prodotto dal traffico sulle infrastrutture stradali, essi sono fissati dal recente Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142 (G.U. 1 giugno 2004 n. 127), "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare".

Tale Decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, e stabilisce l'estensione delle fasce di pertinenza ed i limiti acustici da rispettare all'interno di esse in base alla tipologia della strada definita dal Codice della Strada.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al D.P.R. 30/03/04, n. 142:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Si intende per infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale e' stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30/03/04, n. 142; i limiti e le rispettive fasce di pertinenza sono riportate nella tabella 2.3.1.

Invece, si intende per infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30/03/04, n. 142 e comunque non ricadente nella nozione di infrastrutture esistenti; i limiti e le rispettive fasce di pertinenza sono riportate nella tabella 2.3.2.

Tabella 2.3.1. Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (Strade a carreggiate separate)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (Tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (Strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2.3.2. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1 (Strade a carreggiate separate)	250	50	40	65	55
	C2 (Tutte le altre strade extraurbane secondarie)	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

La fascia di pertinenza acustica è la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il D.P.R. 30/03/04, n. 142 stabilisce i limiti di immissione del rumore. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

Per quanto riguarda le strade di tipo E (urbane di quartiere) ed F (locali) il DPR 142/04 specifica solamente l'estensione della fascia di pertinenza acustica (30 m) mentre demanda ai Comuni la definizione dei limiti acustici, "nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995".

In assenza di prescrizioni da parte delle Linee guida regionali tali limiti vengono fissati nella tabella seguente:

Tabella 2.3.3. Limiti di immissione per infrastrutture stradali di tipo E ed F

Tipo di strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Classe acustica (tab.A del DPCM 14/11/97 della parte del territorio circostante l'infrastruttura stradale di tipo E o F)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Limiti definiti dal Comune di Offida, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E, F	30	II	50	40	60	50
		III			65	55
		IV			65	55
		V			70	60

I limiti massimi riportati nella tabella precedente non sono superiori a quelli propri delle altre tipologie di strade (tipo A,B,C e D secondo il Codice della Strada) stabiliti nel DPR 142/04.

Per le strade di tipo E ed F si sceglie di assegnare alle aree all'interno della fascia di pertinenza di 30 metri una classe acustica superiore a quella assegnata al territorio circostante l'infrastruttura stessa, fino ad arrivare ai limiti propri di una classe IV.

Per le strade che attraversano zone in classe IV e in classe V i limiti restano invariati per non superare quelli massimi ammissibili per le aree residenziali.

Si rammenta, infine, che il decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, mentre nelle tavole della classificazione acustica sono individuate le classi acustiche all'interno delle quali devono essere rispettati i limiti di tutte le altre sorgenti sonore ad eccezione di quelle dovute alle infrastrutture di trasporto.

Inoltre, i valori limite fissati dal DPR 142/04 per le infrastrutture stradali devono essere verificati in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori (art. 6 comma 1).

Qualora tali valori, nonché, al di fuori delle fasce di pertinenza, quelli previsti dalla classificazione acustica, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti riportati nella Tabella 2.3.4.

I valori sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Tab. 2.3.4. Valori limite di immissione del rumore prodotto da infrastrutture stradali esistenti misurati all'interno della stanza

	Leq diurno dB(A)	Leq notturno dB(A)
Ospedali, case di cura e di riposo		35
Scuole	45	
Tutti gli altri ricettori		40

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, mancando riferimenti specifici sulle Linee guida regionali, non sono state disegnate sulle cartografia inerente la classificazione acustica del territorio comunale.

Per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti diverse da quelle stradali si è seguita l'indicazione delle Linee guida regionali di classificare le aree adiacenti le autostrade, le strade extraurbane primarie e secondarie, le tangenziali, le strade extraurbane di grande comunicazione e le aree ad esse adiacenti per una estensione di almeno 60 metri dal ciglio della infrastruttura, in classe IV.

Tale criterio di classificazione acustica è stato utilizzato per le aree adiacenti la strada provinciale SP 92 “Valtesino”, strada con elevati volumi di traffico che può essere classificata come strada di tipo Cb. In particolare l’estensione di tale area è di m.100 per ciascun lato, corrispondente all’ampiezza della fascia A della fascia di pertinenza delle strade di tipo Cb.

Si è previsto, inoltre, per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti diverse da quelle stradali, di classificare in classe III le aree adiacenti le principali strade provinciali quali la SP 43 “Mezzina”, la SP 17 “Castignanese”, la SP 1 “Acquavivese” e la SP 118 “Molini”, strade che possono essere classificate come extraurbane secondarie di tipo Cb.

Tutte le altre strade di tipo urbana di quartiere e locale sono state considerate, ai fini della classificazione acustica, come parte integrante dell’area di appartenenza.

2.4 Individuazione delle aree particolarmente protette (Classe I)

Rientrano in classe acustica I le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione e, ai sensi della L.R. 14/11/2001 n. 28, possono appartenere a tale classe:

- Aree in cui sono insediate strutture ospedaliere;
- Aree in cui sono insediate strutture scolastiche;
- Aree destinate al riposo e allo svago, parchi pubblici, aree di interesse ambientale;
- Aree residenziali rurali;
- Aree di particolare interesse urbanistico;
- Aree di interesse storico-archeologico, parchi e riserve naturali istituiti con legge;

con esclusione delle aree ove sono svolte attività umane non compatibili con la classe I

Nel territorio di Offida non sono presenti poli ospedalieri, classificabili come aree protette. Le strutture sanitarie inserite in edifici ad uso anche residenziale o privi di aree di rispetto sufficientemente estese sono state classificate secondo la zona di appartenenza, ma la loro presenza all'interno di tale zona è stata evidenziata con la simbologia (una **H** entro un riquadro) prevista dalle Linee guida regionali. La loro protezione rispetto al rumore ambientale può, se necessario, essere realizzata mediante interventi passivi sulle prestazioni acustiche degli edifici. Si precisa che le strutture ospedaliere considerate sono quelle utilizzate per l'intero arco delle 24 ore.

Tabella 2.4.1: Elenco strutture ospedaliere presenti nel comune di Offida

<i>Struttura ospedaliera</i>	<i>Identificativo</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Zona</i>	<i>Classificazione acustica area</i>
RSA	H1	Via Garibaldi	Offida	Classe III
Casa di riposo "B.Forlini"	H2	Via Pierantozzi	Offida	Classe III

Una procedura analoga è stata seguita per le strutture scolastiche. Nel comune di Offida non sono presenti poli scolastici classificabili come aree protette. Le strutture scolastiche inserite in edifici privi di aree di rispetto sufficientemente estese sono state classificate secondo la zona di appartenenza, ma la loro presenza all'interno di tale zona è stata evidenziata con la simbologia (una S entro un cerchio) prevista dalle Linee guida regionali. La loro protezione rispetto al rumore ambientale può, se necessario, essere realizzata mediante interventi passivi sulle prestazioni acustiche degli edifici.

Va comunque sottolineato che la classificazione di strutture scolastiche ed ospedaliere come aree particolarmente protette non è tassativa, ma va adottata soltanto ove questa sia compatibile con la reale ubicazione di queste strutture.

Tabella 2.4.2: Elenco scuole presenti nel comune di Offida

ELENCO SCUOLE				
<i>Istituto scolastico</i>	<i>Identificativo</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Zona</i>	<i>Classificazione acustica area</i>
Scuola Media	S1	Via Ciabattoni	Offida	Classe II
Scuola Primaria	S2	Viale della Repubblica	Offida	Classe II
Scuola Infanzia	S3	Piazza Baroncelli	Offida	Classe III

Per quanto riguarda le aree destinate al riposo e allo svago, a parchi pubblici e quelle di interesse ambientale si è seguito il criterio di assegnare la classe I essenzialmente ad aree destinate ad un uso eminentemente naturalistico, mentre non sono state poste in classe I le aree verdi a scala di quartiere. Pertanto, nel comune di Offida le aree verdi comunali non sono state classificate come aree protette, ma secondo la zona di appartenenza, in quanto non sufficientemente lontane da strade (esistenti o in fase di progetto) o edifici a destinazione residenziale o produttiva e, quindi, prive di aree di rispetto sufficientemente estese.

Non è stata posta in classe I l'area cimiteriale.

Tab. 2.4.3 Elenco delle aree particolarmente protette poste in Classe I

TIPOLOGIA AREE PROTETTE	N° identificativo	DENOMINAZIONE AREA
Classe I Aree protette	-	Non previste

Nel caso di edifici scolastici, ospedalieri, sanitari con degenza, case di cura e di riposo non inseriti in aree in Classe I (aree particolarmente protette), il rumore prodotto in facciata di tali edifici dalle sorgenti diverse da quelle dovute ad infrastrutture di trasporto non deve superare i limiti previsti per la Classe I (per gli edifici scolastici valgono i soli limiti diurni).

2.5 Individuazione delle aree poste in Classe V (prevalentemente industriali) e Classe VI (esclusivamente industriali)

Per quanto riguarda la classificazione acustica delle aree industriali, si è proceduto utilizzando i criteri seguenti:

- Nella zone in classe V è ammissibile una limitata presenza di abitazioni, mentre nelle zone in classe VI si ritiene ammissibile la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

Sono state poste in classe V le seguenti zone a destinazione industriale, desunte direttamente dalle destinazioni di Piano Regolatore:

1. Zona artigianale “P.I.P. Lava”, compresa tra via A. Moro e viale della Repubblica, in cui sono insediate attività artigianali ed industriali, identificata con la sigla IND1;
 2. Zona produttiva “Santa Maria degli Angeli”, lungo la strada provinciale SP 92 “Valtesino”, in cui sono insediate attività artigianali ed industriali, identificata con la sigla IND2;
 3. Zona produttiva “Strada dei Molini”, lungo la strada di lottizzazione del Nucleo Industriale, in cui sono insediate attività artigianali ed industriali, identificata con la sigla IND3;
 4. Zona produttiva in prossimità di Ponte Tesino, in un’area compresa tra la strada di lottizzazione del Nucleo Industriale e la strada provinciale SP 43 “Mezzina”, in cui sono insediate attività artigianali ed industriali, identificata con la sigla IND4.
- Per tutte le zone industriali si è curato di evitare che confinassero direttamente con aree con limiti acustici inferiori di due classi, interponendo, ove necessario, fasce di rispetto in classe IV, di estensione sufficiente per poter prevedere un decadimento per propagazione del rumore di almeno 5 dB(A).

Nella zonizzazione acustica di Offida non sono previste zone classificate in classe VI.

Nella Tabella 2.5.1 sono indicate le aree classificate come prevalentemente industriali (Classe V). Tali aree sono anche evidenziate nella carta tematica mediante colorazione in celeste.

Tab. 2.5.1 Elenco delle zone industriali poste in Classe V

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	Sigla identificativa	DENOMINAZIONE AREA
Classe VI	-	Non previste
Classe V Aree prevalentemente industriali	IND1	Zona artigianale P.I.P. Lava
	IND2	Zona produttiva Santa Maria degli Angeli
	IND3	Zona produttiva Strada dei Molini
	IND4	Zona produttiva Area Ponte Tesino

Le aree produttivo-artigianali “Le Stalle”, “Borgo Miriam”, “Via Guarnieri”, “Strada vicinale del Pisciareello”, “De Santis” “ex Macotex” e l’area “P.I.P. Lava” ad est di viale della Repubblica” sono state poste in Classe IV in considerazione delle destinazioni d’uso previste e della sostanziale presenza di residenze all’interno e/o nelle vicinanze delle stesse zone produttive.

2.6 L'individuazione delle aree poste in Classe II, Classe III, Classe IV

Per tutte le aree non ricomprese nelle classi I, V, e VI, la classificazione acustica è stata effettuata suddividendo il territorio comunale in macroaree sostanzialmente omogenee dal punto di vista urbanistico, coincidenti con i Sub-Ambiti Territoriali del P.R.G. o porzioni di essi.

L'analisi sull'uso del territorio è stata effettuata mediante una valutazione di tipo essenzialmente qualitativo, anche in considerazione delle dimensioni del territorio comunale e della buona conoscenza delle destinazioni d'uso previste dal PRG.

Si sono utilizzati, inoltre, come parametri indicativi dell'uso del territorio e della potenziale rumorosità ammissibile nell'area considerata quelli indicati nella Tabella 2.1.1, ovvero la densità di popolazione, la presenza di attività commerciali e terziarie, la presenza di attività produttive, la vicinanza con infrastrutture di trasporto.

All'aumentare della densità di popolazione di un'area aumenta il contributo di rumorosità di origine antropica derivante dalle attività di tipo residenziale. Le emissioni sono attribuibili a fonti interne (radio, televisori, elettrodomestici, ecc.) o proprie dello stabile (ascensori, caldaie, impianti di climatizzazione, ecc.), alle attività ricreative, alle attività correlate alle residenze (raccolta rifiuti, traffico connesso con la mobilità dei residenti e dei visitatori ecc.). Questa componente del rumore antropico è in pratica incontrollabile e congenita.

Parallelamente, la presenza di esercizi commerciali ed assimilati (bar, ristoranti ecc.) contribuisce all'aumento del rumore ambientale sia per via diretta, a causa della emissione di rumore da parte degli addetti, dei clienti, di macchinari ecc., sia per via indiretta in quanto attrattori di traffico.

Le zone residenziali di Offida delimitate a nord da Borgo Cappuccini e ad ovest dall'area dello stadio, l'area residenziale di Borgo Miriam, la zona residenziale "Strada della collina", la zona residenziale "San Barnaba", la zona residenziale "San Barnaba-Rovecciano", la zona residenziale "San Lazzaro", considerata la presenza di strade con bassi volumi di traffico e la scarsa presenza di attività commerciali, sono state classificate in classe II.

L'area di emergenza geologica, sequenza pliocenica, depositi grossolani a carattere ciclico denominati "Le Rupi di Offida", individuata dal P.P.A.R. come area GA di eccezionale valore nell'ambito del sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico e relative categorie costitutive del paesaggio, è classificata in classe II.

Sono state, inoltre, classificate in classe II l'area della scuola primaria di via della Repubblica e della scuola media di via Ciabattoni, nonché alcune porzioni di verde pubblico e privato presenti nel capoluogo.

Per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti diverse da quelle stradali si è seguita l'indicazione delle Linee guida regionali di classificare le aree adiacenti le autostrade, le strade extraurbane primarie e secondarie, le tangenziali, le strade extraurbane di grande comunicazione e le aree ad esse adiacenti per una estensione di almeno 60 metri dal ciglio della infrastruttura, in classe IV.

Tale criterio di classificazione acustica è stato utilizzato per le aree adiacenti la strada provinciale SP 92 "Valtesino", strada con elevati volumi di traffico che può essere classificata come strada di tipo Cb. In particolare l'estensione di tale area è di m.100 per ciascun lato, corrispondente all'ampiezza della fascia A della fascia di pertinenza delle strade di tipo Cb.

Si è previsto, inoltre, per quanto riguarda il rumore prodotto da sorgenti diverse da quelle stradali, di classificare in classe III le aree adiacenti le principali strade provinciali quali la SP 43 "Mezzina", la SP 17 "Castignanese", la SP 1 "Acquavivese" e la SP 118 "Molini", strade che possono essere classificate come extraurbane secondarie di tipo Cb.

Tutte le altre strade di tipo locale sono state considerate, ai fini della classificazione acustica, come parte integrante dell'area di appartenenza.

Sono state, inoltre, classificate in classe IV, secondo quanto definito al punto 1.3.5 delle linee guida regionali, le seguenti aree:

- 1) Aree Depuratore a nord ed a sud della Fornace;
- 2) Zona produttiva “Le Stalle”;
- 3) Area Artigianale “Borgo Miriam”;
- 4) Zona produttiva “Via Guarnieri”;
- 5) Zona produttiva “Strada vicinale del Pisciareello”;
- 6) Zona produttiva “De Santis”;
- 7) Zona produttiva “ex Macotex”;
- 8) Area “P.I.P. Lava” ad est di viale della Repubblica”;
- 9) Fascia di transizione di m.50 in adiacenza alle aree in classe V;
- 10) Attività ricreativa in prossimità di Casa Sergiacomi;

Tutte le aree residenziali del capoluogo e delle frazioni non inserite in classe II, considerato il numero di abitanti e la presenza di attività commerciali e di esercizi pubblici, sono state poste in classe III.

Analogamente sono state poste in classe III le aree agricole. Si è fatta tale scelta in considerazione dell’uso generalizzato di metodologie di coltivazione meccanizzate e del fatto che a fronte delle trasformazioni future dell’uso del territorio la classe III è quella che offre caratteristiche di maggiore flessibilità.

2.7 La classificazione acustica del territorio del Comune di Offida

La classificazione acustica del territorio del Comune di Offida risulta dalla classificazione delle diverse zone omogenee di cui alla trattazione precedente. Il risultato così ottenuto è stato quindi sottoposto ad una attenta e dettagliata valutazione critica, al fine di eliminare eventuali incongruenze e per verificare la presenza di contatto di aree aventi i valori limite acustici che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente continuo ponderato A.

Zone di contatto anomalo

Non sono presenti zone di contatto anomalo.

Edifici scolastici ed ospedalieri protetti

Una volta effettuata la classificazione acustica del territorio è stato possibile individuare la presenza di edifici scolastici ed ospedalieri a destinazione protetta dal punto di vista acustico posti al di fuori delle aree particolarmente protette. Nella Tabella seguente sono riportati gli edifici a destinazione protetta, insieme alla classificazione acustica dell'area in cui sono insediati.

Tabella 2.7.1: Elenco strutture a destinazione protetta

<i>Struttura</i>	<i>Identificativo</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Zona</i>	<i>Classificazione acustica area</i>
RSA	H1	Via Garibaldi	Offida	Classe III
Casa di riposo "B.Forlini"	H2	Via Pierantozzi	Offida	Classe III
Scuola Media	S1	Via Ciabattoni	Offida	Classe II
Scuola Primaria	S2	Viale della Repubblica	Offida	Classe II
Scuola Infanzia	S3	Piazza Baroncelli	Offida	Classe III

La tabella in ALLEGATO A riporta la classificazione acustica delle vie e piazza comunali e su di essa è basata la costruzione delle tavole allegate che costituiscono la proposta di zonizzazione acustica del Comune di Offida.

2.8 Le aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Nella classificazione acustica del territorio comunale devono essere indicate, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95, le aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, della Legge regionale 28/2001.

All'interno di tali aree possono essere fissati limiti sonori, validi durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, diversi da quelli della zona cui appartengono.

Le Linee guida regionali fissano le caratteristiche generali di tali aree, demandando ai regolamenti comunali il compito di fissare le regole per la gestione di tali aree, definendo i limiti da rispettare all'interno dell'area e presso i ricettori limitrofi durante lo svolgimento delle manifestazioni, gli orari e la durata delle singole manifestazioni ed eventuali possibilità e modalità di deroga ai limiti sonori.

Si precisa che tali aree non possono essere inserite in zone poste in Classe I o II, in quanto non consentito dalle Linee guida regionali, e non possono trovarsi in prossimità di ospedali o case di cura. La vicinanza con edifici scolastici è ammissibile a patto che nel regolamento comunale venga espressamente negata la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.

Nella Tabella seguente sono riportate le aree prescelte, indicate anche nella Tavole:

Tab. 2.8.1. Aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto		
	AREA	Classificazione acustica della zona in cui sono comprese le aree prescelte
T1	Viale IV Novembre	Classe III
T2	Piazza F.lli Cervi	Classe III
T3	Via P. Togliatti	Classe IV

Secondo le Linee guida sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

E' possibile svolgere tali attività e manifestazioni anche al di fuori delle aree suddette. In questo caso le Linee guida regionali prevedono che il regolamento comunale, in relazione alla durata e alle caratteristiche delle attività rumorose, tenendo conto della specificità territoriale, dovranno stabilire le regole per la autorizzazione all'uso delle aree, definendo i limiti da rispettare all'interno dell'area e presso i ricettori limitrofi durante lo svolgimento delle manifestazioni, gli orari e la durata delle singole manifestazioni ed eventuali possibilità e modalità di deroga ai limiti sonori.

2.9 Gli elaborati e la documentazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Offida

Secondo quanto previsto dalle Linee guida della Regione Marche, gli elaborati e la documentazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Offida sono i seguenti.

Documentazione

- Relazione illustrativa della metodologia utilizzata: **la presente Relazione finale.**
- Elenco delle unità elementari di suddivisione del territorio con la classe acustica assegnata: **Allegato A.**
- Aree con classificazione acustica stagionale: **non sono previste aree con classificazione acustica diversificate a seconda della stagione.**
- Elenco delle aree in cui si ha contatto tra zone che si differenziano per più di una classe acustica: **Non sono presenti zone di contatto anomalo.**
- Elenco delle aree destinate allo svolgimento di attività temporanee: **Tabella 2.8.1.**
- Elenco degli edifici a destinazione scolastica od ospedaliera non collocati in Aree particolarmente protette (Classe I): **Tabella 2.7.1.**

Tutta la documentazione è riportata anche su supporto informatico, allegato alla relazione finale.

Si precisa che ad integrazione di tale documentazione verrà predisposto un Regolamento, con modalità e tempi stabiliti dall'autorità comunale, in cui saranno presenti anche le seguenti indicazioni di competenza comunale, sulla base di quanto disposto dalle Linee guida regionali:

- Indicazione dell'ufficio preposto e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee anche al di fuori delle aree appositamente designate e anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art.2 della L. 447/95.
- Indicazione dell'ufficio preposto e delle modalità di presentazione delle domande di risanamento volontario di cui all'art. 11 della L.R. 28/01.

- Indicazione dell'ufficio preposto e delle modalità di presentazione della documentazione prevista dall'art. 20, comma 1 e 2, della L.R. 28/01 riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici.

Elaborati grafici di progetto

Gli elaborati grafici in forma cartacea sono i seguenti:

scala 1:10000

- Tavola 1: Carta tematica **“INTERO TERRITORIO COMUNALE”**

scala 1:2000

- Tavola 2: Carta tematica **“CENTRO STORICO”**

scala 1:5000

- Tavola 3: Carta tematica **“SANTA MARIA GORETTI”**

scala 1:2000

- Tavola 4: Carta tematica **“BORGIO MIRIAM”**

Per quanto riguarda la simbologia per la cartografia:

- E' stata utilizzata la procedura standardizzata di cui alla Tabella I.7.1 delle Linee guida della regione Marche.
- Gli edifici a destinazione scolastica non inseriti in Aree particolarmente protette (Classe I) sono stati identificati con il simbolo grafico **S** posto all'interno di un cerchio. Per evitare difficoltà di lettura tali edifici sono stati, inoltre, colorati in verde.
- Gli edifici a destinazione ospedaliera non inseriti in Aree particolarmente protette (Classe I) sono stati identificati con il simbolo grafico **H** posto all'interno di un quadrato. Per evitare difficoltà di lettura tali edifici sono stati, inoltre, colorati in arancione.

La cartografia è riportata anche su supporto informatizzato, mediante il software GIS ARCVIEW, utilizzando come base cartografica quella usata anche per la redazione del Piano Regolatore Generale.

2.10 Procedura per l'approvazione della classificazione acustica

Le procedure per l'approvazione della classificazione acustica sono determinate dall'art. 4 della Legge Regione Marche 14/11/2001 n.28, nel modo seguente.

- L'atto di classificazione acustica è adottato dal Consiglio comunale.
- Esso è depositato a disposizione del pubblico per sessanta giorni presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Entro i sessanta giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni.
- Contestualmente al deposito l'atto di classificazione è trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici, all'ARPAM ed ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.
- Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall'ARPAM e dai Comuni confinanti, approva l'atto di classificazione acustica e nei successivi trenta giorni lo trasmette alla Regione ed alla Provincia.

2.11 Osservazioni al piano di classificazione acustica

Osservazione n.1:

osservante: ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno.

Contenuto dell'osservazione:

- Che vengano indicati gli uffici preposti, i criteri specifici e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee anche al di fuori delle aree all'uso previste sulla base di quanto disposto dalla giunta regionale;
- Che vengano indicati gli uffici preposti e le modalità di presentazione delle domande di risanamento volontario per l'art.11 della L.R. n.28/01 ;
- Che vengano indicati gli uffici preposti e le modalità di presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 dell'art.20 della L.R. n.28/01 riguardo ai requisiti acustici passivi degli edifici.
- Si fa inoltre osservare, che pur riconoscendo le legittime aspettative dei residenti abituati alle tradizionali manifestazioni locali, che le citate linee guida raccomandano di ubicare in luoghi distanti dalle abitazioni le aree per manifestazioni temporanee, per cui si consiglia di contemperare le opposte esigenze mediante oculate valutazioni del citato regolamento.

Controdeduzione del progettista:

Gli uffici preposti e le modalità di presentazione delle domande di risanamento volontario di cui all'art.11 della L.R. n.28/01, gli uffici preposti e le modalità di presentazione delle domande riguardo ai requisiti acustici passivi degli edifici, nonché gli uffici preposti, i criteri specifici e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee anche al di fuori delle aree all'uso previste sulla base di quanto disposto dalla giunta regionale, contemperando tutte le esigenze, verranno definiti in apposito Regolamento comunale il quale stabilirà le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune di Offida, della classificazione Acustica del territorio Comunale.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone l'accoglimento dell'osservazione ai soli fini della redazione del futuro regolamento comunale il quale stabilirà le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune di Offida, della classificazione Acustica del territorio Comunale .

Osservazione n.2:

osservante: Sig. Pierantozzi Tonino della ditta OPHI Carpenteria Srl. con sede in Offida via Aldo Moro n.47

Contenuto dell'osservazione:

- premesso che l'area ove è ubicato il proprio stabilimento ricade in zona P.I.P. Lava;
- premesso che la stessa è stata classificata nel suddetto piano area di Classe V;
- premesso che il confine tra la zona di Classe V e la zona di Classe IV ricade sulla linea di confine della zona artigianale stessa;
- premesso che all'interno della zona artigianale si svolgono attività con livelli di emissioni acustiche elevate;
chiede

che lungo tutto il perimetro della Zona Pip Lava sia istituita a partire dalla linea di confine una fascia di m.20 che abbia la stessa classificazione acustica della zona stessa:Classe V.

Controdeduzione del progettista:

Il punto 1.3.3 del documento «Linee guida per la Classificazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 stabilisce che le zone ricadenti in classe V possono essere desunte direttamente dalle destinazioni del P.R.G.. Si precisa, inoltre, che i limiti da rispettare per tale attività al confine di proprietà sono già quelli della classe V.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone di respingere l'osservazione.

Osservazione n.3:

osservante: Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Offida

Contenuto dell'osservazione:

L'adozione del piano di zonizzazione acustica risulta in contrasto con le previsioni nuova viabilità e di nuova edificazione nella zona sud dell'edificato del centro storico, contenute nel Piano di recupero del Centro storico in fase di redazione, pertanto si richiede una classe adeguata alla previsione di viabilità e nuova edificazione in tutta la fascia sud del centro storico.

Controdeduzione del progettista:

La presenza della nuova viabilità rende necessario prevedere per tale strada e per le aree ad essa limitrofe la classificazione in classe III, in quanto aree adiacenti a strade con traffico locale e di attraversamento. Pertanto si propone di eliminare la zona classificata in classe I ovvero l'area centrale della pineta di via del Parco, in quanto non compatibile con la previsione di nuova viabilità.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone l'accoglimento dell'osservazione.

Osservazione n.4:

osservante: Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Offida

Contenuto dell'osservazione:

L'adozione del piano di zonizzazione acustica risulta in contrasto con le previsioni della variante urbanistica Terme di Offida , pertanto si richiede una classe adeguata alla previsione di viabilità e nuova edificazione contenute nella variante urbanistica Terme

Controdeduzione del progettista:

In considerazione della presenza della nuova struttura turistico ricettiva si propone per tale area, come già previsto per le altre aree turistico ricettive presenti all'interno del territorio comunale, la classificazione in classe III.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone l'accoglimento dell'osservazione.

Osservazione n.5:

osservante: Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Offida

Contenuto dell'osservazione:

L'adozione del piano di zonizzazione acustica risulta in contrasto con il tracciato della S.P. n° 43 Mezzina, tratto circonvallazione Viale Repubblica/Cappuccini (tratto esistente realizzato dal Piceno Consind), pertanto si richiede una classe adeguata alla previsione di viabilità di importanza provinciale, anche in considerazione dell'imminente adeguamento ed apertura al transito del tracciato.

Controdeduzione del progettista:

La presenza della viabilità rende necessario prevedere per tale strada e per le aree ad essa limitrofe, per un'estensione per lato di almeno m.60, la classificazione in classe III, in quanto aree adiacenti a strade con traffico locale e di attraversamento.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone l'accoglimento dell'osservazione.

Osservazione n.6:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

Le linee guida della Regione Marche (art. 1.3 metodologia per la classificazione dei territori comunali), per le aree di classe prima esplicitano che “La loro classificazione come aree particolarmente protette va intesa nel senso della salvaguardia di un loro uso naturalistico; la presenza di attività ricreative o sportive o la vicinanza di assi viari con elevato volume di traffico non sono compatibili con i limiti previsti per le aree particolarmente protette” – “appare in linea generale inopportuno porre in classe I le aree verdi a scala di quartiere, specialmente se adiacenti ad assi viari trafficati, e le aree sportive”.

Considerato che la pineta comunale ha rappresentato per tutte le generazioni di offidani che sono cresciuti nel centro storico e per i ragazzi della scuola, un importante centro ricreativo e, nonostante lo stato di abbandono completo in cui versa, i ragazzi continuano a giocarvi, risulta chiaro che la collocazione in I classe è quanto mai inopportuna.

Altro probabile argomento contro la classificazione in prima classe, è la fantomatica realizzazione della variante “del parco” fino a Santa Maria della Rocca, proposta a suo tempo dell'Assessore all'Urbanistica, che dovrebbe (uso il condizionale perché non esiste ancora il piano di recupero del centro storico e mi baso solo su quanto affermato dalla s.v. in occasione dei recenti incontri con i cittadini) passare per queste aree. Vista l'esiguità delle porzioni di territorio interessate dalla zona I e considerato l'utilizzo non confacente alle prescrizioni della Giunta Regionale, ritenendo affidabili le parole del sindaco, proponiamo di abolire la classe I.

Controdeduzione del progettista:

La presenza della nuova viabilità rende necessario prevedere per tale strada e per le aree ad essa limitrofe la classificazione in classe III, in quanto aree adiacenti a strade con traffico locale e di attraversamento. Pertanto si propone di eliminare la zona classificata in classe I ovvero l'area centrale della pineta di via del Parco, in quanto non compatibile con la previsione di nuova viabilità.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone l'accoglimento dell'osservazione.

Osservazione n.7:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

Dall'analisi dei piani dei comuni circostanti, si evidenzia una linea di estrema salvaguardia ambientale. Questa è una linea virtuosa che piacerebbe seguire ma pragmaticamente dobbiamo consigliare di prevedere delle aree industriali in classe VI.

Le classi come la VI hanno delle specificità, come il livello più alto di emissioni acustiche ma anche gli stessi limiti nelle ore diurne e notturne. Molte industrie che hanno necessità di lavorazioni a ciclo continuo con emissioni costanti nell'arco della giornata devono collocarsi in classe VI perché tutte le altre classi hanno limiti molto più restrittivi nelle ore notturne.

Per alcune attività che possono eseguire lavorazioni anche all'aperto, la classe VI rappresenta un'alternativa a collocazioni in classe quinta dove necessiterebbero costose opere per l'abbattimento delle emissioni che incidono sulla competitività dell'azienda.

L'adozione di una classe VI rappresenta un'opportunità che non possiamo farci sfuggire, soprattutto in relazione alla costante riduzione dei posti di lavoro che vi è in Offida.

L'area da noi individuata come migliore è quella classificata in classe V, dove sorgevano gli stabilimenti della ditta Melania, area già totalmente urbanizzata e a congrua distanza dalle abitazioni oltre che morfologicamente ottimale, in quanto situata in una vallata, con colline circostanti che fanno da barriera naturale.

Proponiamo pertanto di trasformare questa area in classe VI prevedendo le opportune classi al contorno.

Controdeduzione del progettista:

La presenza della classe VI è ammissibile per le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (Tab.A - D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”). Per l’area oggetto di osservazione le destinazioni d’uso previste sono la D2 secondaria (artigianato produttivo complementare, artigianato produttivo e industria, depositi a cielo aperto, ecc) e D3 terziaria (Medie strutture di vendita, commercio all’ingrosso, ecc): per tali aree, pertanto, appare incompatibile la classificazione in classe VI.

Proposta del Progettista al C.C.:
si propone di respingere l'osservazione.

Osservazione n.8:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

Dall'osservazione della planimetria della zona si evidenzia che il limite della classe V coincide con quello del piano. Non si è tenuto conto che vi sono insediate aziende per la lavorazione del ferro, che producono quantità di rumore importanti.

Il limite di zona omogenea per alcuni si trova a pochi metri dai laboratori. Distanza non sufficiente alla estinzione o riduzione delle emissioni nei termini stabiliti dalla zonizzazione.

Nel caso particolare non si è tenuto conto della particolare conformazione del territorio a nord-ovest di via Aldo Moro, dove sorge una collina, barriera acustica naturale.

In corrispondenza di tali situazioni è ammissibile anche un salto repentino di due classi, o per lo meno è ammissibile la riduzione della larghezza della classe cuscinetto fra la V e la III.

Proponiamo pertanto l'allargamento della classe V di 50 metri, parallelamente a via Aldo Moro sul versante nord-ovest.

Controdeduzione del progettista:

Il punto 1.3.3 del documento «Linee guida per la Classificazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 stabilisce che le zone ricadenti in classe V possono essere desunte direttamente dalle destinazioni del P.R.G.. Si precisa, inoltre, che i limiti da rispettare per tale attività al confine di proprietà sono già quelli della classe V.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone di respingere l’osservazione.

Osservazione n.9:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

Centro storico-via Roma-Corso Serpente Aureo-Piazza del Popolo

Sarebbe stato più agevole e proficuo fare delle osservazioni se il piano di recupero del centro storico fosse stato approvato, come promesso in campagna elettorale. Per motivi che a noi sfuggono, questo non è stato possibile; le osservazioni pertanto terranno conto della sola vocazione che tale ambito territoriale ha, e quello che noi prospettiamo che diventi o torni ad essere.

Il centro storico di Offida per importanza e dimensioni si colloca tra gli agglomerati urbani storici maggiori delle Marche. In esso vi è sempre stata una fervente attività umana. Anche se negli anni abbiamo assistito purtroppo ad una consistente riduzione delle attività commerciali, continua ancora ad essere un centro molto frequentato dagli offidani, soprattutto in determinati periodi dell'anno.

E' consuetudine trascorrere le serate della stagione mite, nelle aree all'aperto attrezzate dei bar, dove è piacevole ritrovarsi sotto i loggiati della piazza e per le vie del corso.

In Offida è diventata abitudine avere una stagione estiva piena di eventi, per i quali si potranno provvedere deroghe specifiche. Resta assodato che il centro storico di Offida, soprattutto in estate, rientra di diritto nelle aree di intensa attività umana.

Nel tentativo di salvaguardare le attività commerciali e di ristorazione, e nel rispetto del diritto alla quiete e alla salute di chi abita il centro storico, al fine di evitare onerosi contenziosi tra privati, segnalo quanto segue.

In estate si rimane spesso oltre le 22 per le vie del centro (limite diurno). Le emissioni di un piccolo gruppetto di amici, ad esempio, che semplicemente dialogano, rischia di superare i limiti stabiliti; se poi questi sono avventori ai tavoli di qualche esercizio, possono scattare sanzioni per l'esercente.

La caratteristiche del nostro centro storico rappresentano un problema, perché la pavimentazione stessa crea una quantità di rumore elevato, amplificata dalla rifrazione sulle pareti del fabbricati e spesso il rumore viene trasferito attraverso i loggiati che sono dei trasmettitori eccezionali.

Queste particolari caratteristiche architettoniche che la nostra cittadina ha, sono molto negative per un accettabile clima acustico. Al fine di evitare costosi piani di risanamento acustico, talvolta deturpativi, si consiglia e propone un atteggiamento più prudente con dei limiti leggermente superiori.

Chiediamo che via Roma, strada confinata tra due file di fabbricati, in una situazione di forte rifrazione del suono, sia classificata come strada di classe IV.

Per Piazza del Popolo e Corso Serpente Aureo chiediamo siano trasformate in classe IV per il periodo primaverile ed estivo e/o venga esteso il periodo diurno fino alle ore 23,30.

Controdeduzione del progettista:

Le linee guida pubblicate con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 stabiliscono che le aree con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali uffici e con limitata presenza di attività artigianali possono essere classificate come aree di tipo misto e ricadere, pertanto, nella classificazione in classe III. Tale descrizione ben rappresenta la tipologia di area in esame.

Si precisa, inoltre, che in base all'art.3, comma 2, del D.P.C.M. 14/11/97, per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime aeroportuali, ecc. i limiti di cui alla tabella C, allegata al sopracitato Decreto (valori limite assoluti di immissione), non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. Con il D.P.R. 30/03/04, n. 142 sono state emanate disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26/10/95, n. 447. Tale Decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, e stabilisce l'estensione delle fasce di pertinenza ed i limiti acustici da rispettare all'interno di esse in base alla tipologia della strada definita dal Codice della Strada. Pertanto la classificazione acustica riguarda esclusivamente le sorgenti sonore ad esclusione delle infrastrutture dei trasporti.

La definizione dei periodi di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06) è stabilita dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e dal D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e non rientra pertanto nelle competenze comunali definire i tempi di riferimento diurni e notturni.

Eventuali deroghe di orario, in quanto considerate manifestazioni a carattere temporaneo e come tali in grado di usufruire della deroga ai limiti di legge, potranno essere concesse, in un numero limitato di giorni durante l'anno e secondo le modalità previste dal regolamento comunale, per le attività di intrattenimento presso pubblici esercizi esercitate all'aperto o sotto tensostrutture solo se a supporto dell'attività principale licenziata.

Infine per la classificazione acustica stagionale va considerata la specificità di molti comuni marchigiani, soprattutto localizzati nella fascia costiera, interessati da forte concentrazione turistica stagionale. Chiaramente il notevole aumento delle presenze residenziali, l'apertura o il funzionamento a pieno regime di strutture turistiche, di esercizi alberghieri o commerciali, di luoghi di ritrovo e di intrattenimento, con il conseguente incremento della richiesta di mobilità, possono richiedere classificazioni acustiche di ampie zone territoriali meno conservative rispetto alla stagione in cui la presenza turistica è bassa o assente. Tale descrizione, contenuta nelle linee guida pubblicate con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003, non è rappresentativa della situazione presente nel comune di Offida.

Proposta del Progettista al C.C.:
si propone di respingere l'osservazione.

Osservazione n.10:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

B.go G Leopardi

B.go G. Leopardi è una delle zone di Offida ove maggiormente ci si ritrova; oltre ad essere uno svincolo viario importante, rappresenta il posto con il maggior numero di parcheggi. Il parco giochi per i bambini inoltre è molto frequentato soprattutto nella bella stagione. Vi sono attività di ristorazione che sono solite allestire tavoli all'aperto e, sia il parco che i porticati, accolgono non di rado capannelli di persone. Per queste ragioni si ritiene di poter formulare le seguenti proposte:

la trasformazione in classe IV per il periodo primaverile ed estivo e/o l'estensione del limite diurno alle ore 23,30 al fine di non danneggiare le attività di ristoro.

Controdeduzione del progettista:

La definizione dei periodi di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06) è stabilita dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dal D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e non rientra pertanto nelle competenze comunali definire i tempi di riferimento diurni e notturni.

Eventuali deroghe di orario, in quanto considerate manifestazioni a carattere temporaneo e come tali in grado di usufruire della deroga ai limiti di legge, potranno essere concesse, in un numero limitato di giorni durante l’anno e secondo le modalità previste dal regolamento comunale, per le attività di intrattenimento presso pubblici esercizi esercitate all’aperto o sotto tensostrutture solo se a supporto dell’attività principale licenziata.

Infine per la classificazione acustica stagionale va considerata la specificità di molti comuni marchigiani, soprattutto localizzati nella fascia costiera, interessati da forte concentrazione turistica stagionale. Chiaramente il notevole aumento delle presenze residenziali, l’apertura o il funzionamento a pieno

regime di strutture turistiche, di esercizi alberghieri o commerciali, di luoghi di ritrovo e di intrattenimento, con il conseguente incremento della richiesta di mobilità, possono richiedere classificazioni acustiche di ampie zone territoriali meno conservative rispetto alla stagione in cui la presenza turistica è bassa o assente. Tale descrizione, contenuta nelle linee guida pubblicate con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003, non è rappresentativa della situazione presente nel comune di Offida.

Proposta del Progettista al C.C.:
si propone di respingere l'osservazione.

Osservazione n.11:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

Borgo Miriam piazza fratelli Cervi

Borgo Miriam rappresenta il secondo agglomerato urbano del paese di Offida per importanza e dimensioni. La porzione di territorio fra la provinciale per San Benedetto e piazza F.lli Cervi è il luogo con un'importante concentrazione di attività e servizi, oltre a rappresentare l'unico centro di aggregazione e ritrovo della frazione.

Ci sembra che la classe seconda sia eccessivamente restrittiva e potrebbe risultare anche lesiva per le attività che vi operano. Ci sembra oltremodo ingiustificato attribuire una classe estremamente restrittiva in coincidenza con le aree per manifestazioni a carattere temporaneo, che di regola dovrebbero posizionarsi lontano dai centri residenziali.

Chiediamo pertanto che la zona tra la strada provinciale per San Benedetto e piazza F.lli Cervi sia modificata attribuendole la classe III con l'estensione nel periodo primaverile ed estivo del limite diurno fino alle ore 23:30.

Controdeduzione del progettista:

La classificazione in classe III della zona tra la strada provinciale per San Benedetto e piazza F.lli Cervi di Borgo Miriam appare maggiormente rappresentativa della situazione presente in tale area e pertanto si propone di modificare tale area dalla classe II alla classe III.

La definizione dei periodi di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06) è stabilita dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dal D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e non rientra pertanto nelle competenze comunali definire i tempi di riferimento diurni e notturni.

Infine per la classificazione acustica stagionale va considerata la specificità di molti comuni marchigiani, soprattutto localizzati nella fascia costiera,

interessati da forte concentrazione turistica stagionale. Chiaramente il notevole aumento delle presenze residenziali, l'apertura o il funzionamento a pieno regime di strutture turistiche, di esercizi alberghieri o commerciali, di luoghi di ritrovo e di intrattenimento, con il conseguente incremento della richiesta di mobilità, possono richiedere classificazioni acustiche di ampie zone territoriali meno conservative rispetto alla stagione in cui la presenza turistica è bassa o assente. Tale descrizione, contenuta nelle linee guida pubblicate con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003, non è rappresentativa della situazione presente nel comune di Offida.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone il parziale accoglimento dell'osservazione.

Osservazione n.12:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

Zone agricole

La classe terza per le zone agricole è largamente cautelativa nei confronti degli operatori agricoli. Non risulta lesivo nei confronti degli agricoltori fissare un limite stagionale, che preveda nelle zone agricole, la Zona II nel periodo tra novembre e marzo, in cui il terreno riposa e le operazioni in campagna sono limitate. Nello stesso tempo si offre un clima acustico migliore ai residenti oltre che ai turisti che, speriamo, inizino a conoscere la nostra campagna anche in inverno, luogo di rifugio nel riposo e la tranquillità.

Proponiamo che alle zone agricole sia attribuita la classe II nel periodo che va da fine novembre all'inizio di marzo.

Controdeduzione del progettista:

Nella classificazione acustica stagionale va considerata la specificità di molti comuni marchigiani, soprattutto localizzati nella fascia costiera, interessati da forte concentrazione turistica stagionale. Chiaramente il notevole aumento delle presenze residenziali, l’apertura o il funzionamento a pieno regime di strutture turistiche, di esercizi alberghieri o commerciali, di luoghi di ritrovo e di intrattenimento, con il conseguente incremento della richiesta di mobilità, possono richiedere classificazioni acustiche di ampie zone territoriali meno conservative rispetto alla stagione in cui la presenza turistica è bassa o assente. Tale descrizione, contenuta nelle linee guida pubblicate con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003, non prevede diverse classificazioni stagionali per motivi non connessi all’elevata presenza turistica.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone di respingere l’osservazione.

Osservazione n.13:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

Piazza Loris Annibaldi via Mazzini

Queste aree sono caratterizzate da intenso traffico ed attività umana, sono classificate in classe III e contigue ad una strada ed ad una zona in classe IV. I maggiori problemi alle attività potrebbero derivare dal limite differenziale, che risulta maggiormente gravoso in prossimità di strade.

Chiediamo che per piazza Loris Annibaldi ed il tratto di via Mazzini che va dalla piazza fino all'incrocio con via Giuseppe Guarnieri, venga estesa la classe IV ,e/o il limite diurno per il periodo primaverile ed estivo sia protratto fino alle 23,30.

Controdeduzione del progettista:

Le linee guida pubblicate con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 stabiliscono che le aree con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali uffici e con limitata presenza di attività artigianali possono essere classificate come aree di tipo misto e ricadere, pertanto, nella classificazione in classe III. Tale descrizione ben rappresenta la tipologia di area in esame.

Si precisa, inoltre, che in base all’art.3, comma 2, del D.P.C.M. 14/11/97, per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime aeroportuali, ecc. i limiti di cui alla tabella C, allegata al sopracitato Decreto (valori limite assoluti di immissione), non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. Con il D.P.R. 30/03/04, n. 142 sono state emanate disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26/10/95, n. 447. Tale Decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all’infrastruttura stradale, e stabilisce l’estensione delle fasce di pertinenza ed i limiti acustici da rispettare all’interno di esse in base alla tipologia della strada definita dal Codice della Strada. Pertanto la classificazione acustica riguarda esclusivamente le sorgenti sonore ad esclusione delle infrastrutture dei trasporti.

Si precisa, infine, che il limite differenziale di immissione, da valutare all'interno degli ambienti abitativi, non dipende dalla classificazione acustica ed è lo stesso sia per le aree in classe III che per le aree in classe IV.

La definizione dei periodi di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06) è stabilita dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e dal D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e non rientra pertanto nelle competenze comunali definire i tempi di riferimento diurni e notturni.

Infine per la classificazione acustica stagionale va considerata la specificità di molti comuni marchigiani, soprattutto localizzati nella fascia costiera, interessati da forte concentrazione turistica stagionale. Chiaramente il notevole aumento delle presenze residenziali, l'apertura o il funzionamento a pieno regime di strutture turistiche, di esercizi alberghieri o commerciali, di luoghi di ritrovo e di intrattenimento, con il conseguente incremento della richiesta di mobilità, possono richiedere classificazioni acustiche di ampie zone territoriali meno conservative rispetto alla stagione in cui la presenza turistica è bassa o assente. Tale descrizione, contenuta nelle linee guida pubblicate con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003, non è rappresentativa della situazione presente nel comune di Offida.

Proposta del Progettista al C.C.:
si propone di respingere l'osservazione.

Osservazione n.14:

osservante: Associazione politico culturale “Il Circolo” con sede in Offida, Borgo G. Leopardi, 35/a.

Contenuto dell’osservazione:

via Togliatti

La zona di via Togliatti che va dal confine con la cittadina di Ripatransone alla piazza in prossimità della Chiesa e della sede del GAL piceno sono molto frequentate e soprattutto in estate rappresentano importanti luoghi di ritrovo all'aperto, anche se posizionati in classe IV il limite differenziale potrebbe rappresentare un ostacolo alla fruizione di questi.

Chiediamo che il limite diurno, nel tratto dal confine con Ripatransone alla piazza contigua all'edificio del GAL, sia protratto nel periodo primavera ed estate fino alle 23,30.

Note: Il limite differenziale dalle ore diurne a quelle notturne passa da 5 dBa a 3 dBa, questo limite risulta essere estremamente restrittivo. Esso può risultare fortemente coercitivo nei confronti di molti soggetti. L'estensione del limite diurno fino le 23,30 è stato proposto cercando di mediare tra il diritto del rispetto alla salute e la tutela delle attività prolungando di 1,5 ore il periodo in cui il differenziale rimane di 5 dBa.

Controdeduzione del progettista:

La definizione dei periodi di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06) è stabilita dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dal D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e non rientra pertanto nelle competenze comunali definire i tempi di riferimento diurni e notturni.

Eventuali deroghe di orario, in quanto considerate manifestazioni a carattere temporaneo e come tali in grado di usufruire della deroga ai limiti di legge, potranno essere concesse, in un numero limitato di giorni durante l’anno e secondo le modalità previste dal regolamento comunale, per le attività di

intrattenimento presso pubblici esercizi esercitate all'aperto o sotto tensostrutture solo se a supporto dell'attività principale licenziata.

Infine per la classificazione acustica stagionale va considerata la specificità di molti comuni marchigiani, soprattutto localizzati nella fascia costiera, interessati da forte concentrazione turistica stagionale. Chiaramente il notevole aumento delle presenze residenziali, l'apertura o il funzionamento a pieno regime di strutture turistiche, di esercizi alberghieri o commerciali, di luoghi di ritrovo e di intrattenimento, con il conseguente incremento della richiesta di mobilità, possono richiedere classificazioni acustiche di ampie zone territoriali meno conservative rispetto alla stagione in cui la presenza turistica è bassa o assente. Tale descrizione, contenuta nelle linee guida pubblicate con Delibera della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003, non è rappresentativa della situazione presente nel comune di Offida.

Proposta del Progettista al C.C.:

si propone di respingere l'osservazione.

<p style="text-align: center;">Ing. Antonio Iannotti Tecnico competente in materia di acustica ambientale abilitato con Deliberazione della G.R. Marche n. 2319 ME/AMB del 21/09/99</p>	<p style="text-align: center;">P.A. Lorenzo Razzetti</p>
--	---

ALLEGATO A

Classificazione acustica del Comune di Offida

	Classe acustica		note
ALLEVI Guglielmo, largo	III		
ANNIBALDI Loris, piazzale	II	III	
BARONCELLI, piazza	III		E' presente un edificio scolastico
BEATO BERNARDO, viale	II		
BERGALUCCI, piazza	III		
BERLINGUER Enrico, viale	III		
BORGO CAPPUCCINI	II	III	
BORGO G. LEOPARDI	III		
BORGO MIRIAM	II	III	
BORZACCHINI Filippo, via	III		
CAVOUR, via	III		
CENTRONI, largo	III		
CIABATTONI Giuseppe, via	II	III	E' presente un edificio scolastico
CIPOLLETTI, via	III		
DALLA CHIESA C.A., via	III		
DE FILIPPO Eduardo, via	III		
DE GASPERI Alcide, via	IV		
FABIANI, via	III		
FORLINI, piazza	III		
FORLINI, via	II	III	
FRATELLI CERVI, piazza	III		area destinata a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
FRATELLI CERVI, via	II	III	
GARIBALDI Giuseppe, via	III		E' presente una struttura ospedaliera
GRAMSCI Antonio, via	III		
GUARNIERI Giuseppe, via	IV		
HIROSCHEMA, vicolo	III		
ISCHIA, via	III		

	Classe acustica				note
LA MALFA Ugo, via	II				
LIBERTA (della), piazza	III				
MACELLO, via	III				
MARCONI Guglielmo, piazza	III				
MARTIRI DELLA RESISTENZA, viale	II	III			
MATTEOTTI Giacomo, via	II	III			
MAZZINI Giuseppe, viale	III	IV			
MERLETTAIE (delle), piazzale	III				
MORO Aldo, via	V				
MOSTACCI, via	III				
MUSICA (della), largo	III				
NENNI Pietro, via	II				
PARCO (del), via	II	III			
PIERANTOZZI, via	III				E' presente una struttura ospedaliera
PIGLIARDI, piazzale	III				
POPOLO (del) piazza	III				
PRIMO MAGGIO, via	III	IV			
QUATTRO NOVEMBRE, viale	III				area destinata a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
REPUBBLICA (della), viale	II	III	IV	V	E' presente un edificio scolastico
ROMA, via	III				
ROTA, via	III				
ROTA, vicolo	III				
S. GIACOMO, via	III				
S. MARTINO, via	III				
S. MICHELE, via	III				
SERPENTE AUREO, corso	III				
SIEBER, largo	III				

	Classe acustica		note
TOGLIATTI Palmiro, via	IV	V	area destinata a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
VALLE, via	III		
VALORANI, piazza	III		
VANNICOLA Defendente, via	III		
VANNICOLA Giovanni, via	III		
VENTI SETTEMBRE, piazza	III		
VITTORIA (della), via	III		